

N. 373-4273-4277-4284-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE RUFFINI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FORTUNA

Presentata il 24 agosto 1963

Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERAVOLO, CACCIATORE, PIGNI, ALINI, MINASI, LAMI, LUZZATTO

Presentata il 20 luglio 1967

Modifiche della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei Deputati

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARCA, LIZZERO, Busetto, FRANCO RAFFAELE, VIANELLO,
BERNETIC MARIA, GOLINELLI, MARCHESI**

Presentata il 21 luglio 1967

Modifiche della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUFFINI, TOROS, DELL'ANDRO, RUSSO SPENA, MARCHIANI,
BIASUTTI, ARMANI, BRESSANI**

Presentata il 25 luglio 1967

Modificazione della tabella A allegata al testo unico delle norme per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Presentata alla Presidenza l'11 dicembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — La provincia di Belluno fa parte, con le province di Udine e di Gorizia, dell'XI Collegio elettorale.

Le proposte di legge nn. 373, 4273, 4277 e 4284 mirano ad aggregare invece la predetta provincia al X Collegio, in atto comprendente le sole province di Venezia e di Treviso.

La proposta n. 373 mira inoltre ad aggregare il territorio di Trieste all'XI Collegio, che resterebbe in tal modo composto da Trieste e dai comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico e dalle province di Udine e Gorizia: e, cioè, dal territorio corrispondente alla regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.

La particolare situazione di Trieste, il suo *status* giuridico, la natura del suo territorio e i riflessi internazionali ad esso connessi hanno indotto la Commissione ad esprimere parere negativo in ordine alla proposta di aggregare tale territorio all'XI Collegio elettorale.

Queste considerazioni sono state ritenute prevalenti rispetto a quella di far coincidere il collegio elettorale regionale a quello per la elezione della Camera dei Deputati.

Per quanto invece riguarda la provincia di Belluno la Commissione, pure a maggioranza, ha ritenuto di modificare l'attuale inattuale situazione.

Belluno infatti appartiene, dal punto di vista storico, geografico, economico, politico, alla Regione veneta.

Essa, che ha interessi non di rado contrastanti con quelli della regione speciale del Friuli-Venezia Giulia, intrattiene i suoi rapporti sociali, economici e politici esclusivamente col Veneto e con le province del Veneto.

Basti pensare che Belluno appartiene al distretto della Corte d'appello di Venezia, che a Belluno operano la Cassa di risparmio di Verona-Vicenza-Belluno e il Consorzio agrario interprovinciale di Belluno e Treviso; che Belluno è intimamente legata al Veneto per quanto concerne il Comitato regionale per la programmazione economica e gli Ispettorati regionali per l'agricoltura e le foreste ed il lavoro.

Va anche rilevato che la provincia di Belluno, per quanto concerne le comunicazioni ferroviarie ed aeree, gravita esclusivamente su Treviso, Venezia e Padova.

Infine tutte le organizzazioni politiche e sindacali e culturali della provincia di Belluno gravitano o sono inserite nella regione veneta.

A questo va aggiunto che la provincia di Belluno elegge i suoi senatori nel collegio regionale veneto, e, nel 1969, eleggerà, assieme alle altre province venete, quel consiglio regionale.

Appare quindi di tutta evidenza l'anormalità dell'attuale situazione che inserisce nella regione del Friuli-Venezia Giulia un corpo ad essa assolutamente estraneo, quale è la provincia di Belluno, ai fini della elezione dei deputati al Parlamento.

Tale provincia, che è economicamente depressa, si trova a confine tra due regioni a statuto speciale: il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. Al fine di evitare un suo fatale isolamento occorre ricondurla, anche dal punto di vista elettorale, nel suo naturale alveo, sì che la sua rappresentanza parlamentare sia inserita in una zona avente interessi politici, economici e sociali omogenei.

Né si dica che il Parlamento avrebbe dovuto esaminare e risolvere tale problema prima d'ora.

In effetti l'anormalità della situazione che si mira a correggere è venuta emergendo in tutta la sua evidenza solo con la recente costituzione della regione a statuto speciale del

Friuli-Venezia Giulia, e fin dal 24 agosto 1963 è stata presentata alla Camera la prima proposta di legge mirante a escludere la provincia di Belluno dall'XI Collegio per aggregarla al X.

D'altra parte la Commissione ha ritenuto prevalente su ogni altra considerazione la valutazione relativa al fondamento obiettivo dei motivi che militano a favore della proposta modifica delle circoscrizioni elettorali X e XI.

Si confida pertanto che l'articolo unico, nella stesura di cui alla proposta di legge n. 4284, sostanzialmente identica a quelle nn. 4273 e 4277, sarà approvata dalla Camera.

RUFFINI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

N. 4284

ARTICOLO UNICO.

La circoscrizione dei Collegi elettorali X e XI, prevista dalla tabella A, allegata al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione alla Camera dei Deputati, è così modificata:

Collegio X : Venezia, Treviso, Belluno;
Collegio XI: Udine, Gorizia.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 373

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Il presente testo unico si applica anche ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle e Sgonico, i quali formano con i comuni delle province di Udine e di Gorizia l'XI collegio ».

ART. 2.

Nella tabella A allegata al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la circoscrizione dei collegi elettorali X e XI è così modificata:

« Collegio X: Venezia, Treviso, Belluno.
Collegio XI: Trieste, Udine, Gorizia ».

Il Collegio XXXII è soppresso.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 4273

ARTICOLO UNICO.

Nella tabella A, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le circoscrizioni dei collegi elettorali X e XI sono così modificate: X — Venezia — Treviso — Belluno; XI — Udine — Gorizia.

N. 4277

ARTICOLO UNICO.

Nella tabella A, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le circoscrizioni dei collegi elettorali X e XI sono così modificate: X — Venezia, Treviso, Belluno; XI — Udine, Gorizia.